

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

| | |
|---------------------------------|---|
| Numero del provvedimento | 426 |
| Data del provvedimento | 28-11-2020 |
| Oggetto | Contratti/Convenzioni |
| Contenuto | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI PRESSO I CENTRI DIURNI PER DISABILI CASA DI ALICE E PANTA REI - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DICHIARATA DALLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E SCHEMA DI ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI. CIG PADRE 7639761238 – CIG DERIVATO 8526282E7A |

| | |
|---|------------------------------|
| Ufficio/Struttura | Direttore |
| Resp. Ufficio/Struttura | Daniele Mannelli |
| Resp. del procedimento | Daniele Mannelli - direttore |
| Parere e visto di regolarità contabile | Daniele Mannelli |

| Conti Economici | | | |
|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Spesa | Descrizione Conto | Codice Conto | Anno Bilancio |
| Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
| | | | |

| Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | | |
|--|------------|---|
| Allegato | N° di pag. | Oggetto |
| | | |
| A | 9 | SCHEMA ACCORDO ATTUATIVO |
| B | | ATTO NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI |

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

| | |
|---------------------------------|---|
| Numero del provvedimento | |
| Data del provvedimento | |
| Oggetto | Contratti/Convenzioni |
| Contenuto | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI PRESSO I CENTRI DIURNI PER DISABILI CASA DI ALICE E PANTA REI - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DICHIARATA DALLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E SCHEMA DI ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI. CIG PADRE 7639761238 – CIG DERIVATO 8526282E7A |

| | |
|---|------------------------------|
| Ufficio/Struttura | Direttore |
| Resp. Ufficio/Struttura | Daniele Mannelli |
| Resp. del procedimento | Daniele Mannelli - direttore |
| Parere e visto di regolarità contabile | Daniele Mannelli |

| Conti Economici | | | |
|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Spesa | Descrizione Conto | Codice Conto | Anno Bilancio |
| Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
| | | | |

| Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | | |
|--|------------|---|
| Allegato | N° di pag. | Oggetto |
| | | |
| A | 9 | SCHEMA ACCORDO ATTUATIVO |
| B | | ATTO NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI |

IL DIRETTORE

Premesso che:

- la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l'Azienda USL n. 3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell'Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1;
- con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva rispettivamente accertata, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto della Società della Salute Pistoiese;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;

Vista, infine, la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 10 del 02/08/2019 con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 17/10/2019 la nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2019;

Considerato che con Deliberazione n. 20/2014 l'Assemblea dei Soci ha assunto l'impegno della gestione dei servizi unitari di cui all'art. 71 bis comma 3 lettera d) relativamente alla non autosufficienza e disabilità;

Vista la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 18/2019 con la quale sono stati approvati gli schemi di convenzione tra la Società della Salute Pistoiese e gli Enti consorziati annualità 2020;

Visto che nella convenzione tra l'Azienda USL Toscana Centro e la Società della Salute Pistoiese si definisce che la Sds Pistoiese gestisca in forma diretta le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e in particolare quelle delle aree:

- Assistenza ai disabili
- Assistenza agli anziani

Considerato che con Delibera dell'Assemblea dei Soci della Sds Pistoiese n. 29 del 24/09/2015 si dà mandato al Direttore della Società della Salute Pistoiese per l'avvio delle procedure di gara dei centri socio-riabilitativi Azienda USL3 e socio-abilitativi della Sds Pistoiese;

Richiamate le seguenti deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. Toscana Centro:

- n. 1350 del 20/09/2018 con cui è stata indetta una procedura aperta, da svolgersi in modalità telematica, volta alla conclusione di un Accordo Quadro per la gestione in lotti separati dei servizi semi-residenziali per disabili presso i Centri Diurni dell'Azienda UsI Toscana Centro come indicato negli allegati tecnici, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- n. 206 del 20/02/2020, esecutiva a termini di legge, con cui si è provveduto all'aggiudicazione, tra gli altri, del lotto 4 per la gestione dei servizi semiresidenziali per disabili presso i Centri Diurni "Casa di Alice e Panta Rei" dell'ambito di Pistoia, volta alla conclusione di un Accordo Quadro con il seguente operatore economico: Consorzio METROPOLI, per un importo quadriennale di € 2.357.530,80 oltre iva di legge;

Tenuto conto che in data 24.07.2020 veniva sottoscritto fra Azienda USL Toscana Centro e il CONSORZIO METROPOLI l'accordo quadro per l'affidamento dei servizi semi-residenziali presso i Centri Diurni per disabili dell'Azienda USL Toscana Centro relativi al lotto 4 (CIG PADRE 7639761238):

- C.D. PANTA REI con sede a Quarrata (PT) Loc. Ferruccia in Via di Brana 240;
- C.D. CASA D'ALICE con sede a Pistoia (PT) Loc. Pontelungo in Via Don Milani 1;

Preso atto che il Direttore Dipartimento Decentramento dell'Azienda USL Toscana Centro con nota del 25/11/2020 propone di individuare il Dott Daniele Mannelli quale Responsabile dell'esecuzione del contratto, RES, in sostituzione del soggetto individuato con Delibera D.G. n. 206 del 20/02/2020;

Ritenuto opportuno procedere alla stipula dello specifico contratto attuativo nel rispetto delle caratteristiche tecniche e normative individuate nel capitolato dell'Accordo quadro sopra richiamato al fine di garantire continuità dei servizi oggetto dell'accordo medesimo

Visto l'art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l'art. 31 del D.Lgs.267/2000;

In considerazione di quanto sopra trascritto,

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati

1. di prendere atto dell'aggiudicazione definitiva con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. Toscana Centro n. 206 del 20/02/2020, tra gli altri, del lotto 4 per la gestione dei servizi semiresidenziali per disabili presso i Centri Diurni "Casa di Alice e Panta Rei" dell'ambito di Pistoia, volta alla conclusione di un Accordo Quadro con il seguente operatore economico: Consorzio METROPOLI, per un importo quadriennale di € 2.357.530,80 oltre iva di legge;
2. di prendere atto che il Direttore Dipartimento Decentramento dell'Azienda USL Toscana Centro con nota del 25/11/2020 propone di individuare il Dott Daniele Mannelli quale Responsabile dell'esecuzione del contratto, RES, in sostituzione del soggetto individuato con Delibera D.G. n. 206 del 20/02/2020;
3. di definire lo schema di contratto allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di definire lo schema di accordo per la nomina e la designazione del Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 de Regolamento UE 2016/679, allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
5. di avere acquisito il seguente CIG derivato: 8526282E7A
6. di stabilire l'avvio dell'esecuzione del servizio a partire dal 01/12/2020
7. di disporre che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3 della legge 136/2010, ogni pagamento a favore del soggetto appaltatore debba essere effettuato su c/c bancario o postale dedicato alla commessa in oggetto;
8. di stabilire che la spesa trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 202-2022 della Società della Salute Pistoiese alla voce Contributi in conto esercizio ed è pari € 2.470.206,88 oltre iva al 5% per il periodo della durata del contratto dal 01/12/2020 – 30/11/2024 in quanto l'importo aggiudicato è stato adeguato a seguito del nuovo CCNL Cooperative sociali sottoscritto in data 21.05.19;
9. la spesa relativa alle annualità 2023 e 2024 verrà prevista nei rispettivi bilanci di previsione;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Sds Pistoiese;
11. di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda USL Toscana Centro.

F.to IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli)

SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DA SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE CON CONSORZIO METROPOLI S.C.S. ONLUS PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI PRESSO I CENTRI DIURNI PER DISABILI RELATIVI AL LOTTO 4 (CIG PADRE 7639761238 – CIG DERIVATO 8526282E7A):

- **C.D. PANTA REI con sede a Quarrata (PT) Loc. Ferruccia in Via di Brana 240;**
 - **C.D. CASA D'ALICE con sede a Pistoia (PT) Loc. Pontelungo in Via Don Milani 1;**
- A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE CON DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 206 DEL 20.02.2020.**

La Società della Salute Pistoiese, con sede legale in Pistoia, Viale Matteotti, 35 CF/P.IVA 90048490479, rappresentata dal Direttore Daniele Mannelli in qualità di responsabile dell'esecuzione del contratto (RES), in forza dell'autorizzazione conferita con nota del Direttore del Dipartimento del Decentramento dell'Azienda USL Toscana Centro domiciliato per la carica presso il Consorzio

E

Il Consorzio Metropoli s.c.s. onlus, con sede legale a Firenze (FI) in via Aretina n.265, regolarmente iscritto nel registro delle imprese di Firenze (FI), C.F.e P.iva n.:05339120486, e rappresentata dal Sig. Giovanni Autorino, nato a Firenze (FI) il 27/10/1961, in qualità di Legale rappresentante che interviene al presente atto;

PREMESSO CHE:

- con delibera del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. Toscana Centro n. 1350 del 20/09/2018 è stata indetta una procedura aperta, da svolgersi in modalità telematica, volta alla conclusione di un Accordo Quadro per la gestione in lotti separati dei servizi semi-residenziali per disabili presso i Centri Diurni dell'Azienda Usl Toscana Centro come indicato negli allegati tecnici, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che, a seguito degli esiti di gara, con delibera del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. Toscana Centro n. 206 del 20/02/2020, esecutiva a termini di legge, si è provveduto all'aggiudicazione, tra gli altri, del lotto 4 per la gestione dei servizi semiresidenziali per disabili presso i Centri Diurni "Casa di Alice e Panta Rei" dell'ambito di Pistoia, volta alla conclusione di un Accordo Quadro con il seguente operatore economico: Consorzio METROPOLI, per un importo quadriennale di € 2.357.530,80 oltre iva di legge;

- che in data 24.07.2020 veniva sottoscritto fra Azienda USL Toscana Centro e il CONSORZIO METROPOLI l'accordo quadro per l'affidamento dei servizi semi-residenziali presso i Centri Diurni per disabili dell'Azienda USL Toscana Centro relativi al lotto 4 (CIG PADRE 7639761238):
- C.D. PANTA REI con sede a Quarrata (PT) Loc. Ferruccia in Via di Brana 240;
- C.D. CASA D'ALICE con sede a Pistoia (PT) Loc. Pontelungo in Via Don Milani 1;
- il Direttore Dipartimento Decentramento dell'Azienda USL Toscana Centro con nota del 25/11/2020 propone di individuare il Dott Daniele Mannelli quale Responsabile dell'esecuzione del contratto, RES, in sostituzione del soggetto individuato con Delibera D.G. n. 206 del 20/02/2020;
- si ritiene opportuno procedere alla stipula dello specifico contratto attuativo nel rispetto delle caratteristiche tecniche e normative individuate nel capitolato dell'Accordo quadro sopra richiamato al fine di garantire continuità dei servizi oggetto dell'accordo medesimo;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Premesse ed allegati

Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati, pur non essendo materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in quanto integralmente accettata dalla ditta aggiudicataria:

- Accordo quadro per l'affidamento del servizio dei servizi semi-residenziali presso i Centri Diurni per disabili dell'Azienda USL Toscana Centro relativi al lotto 4 (CIG PADRE 7639761238):
 - C.D. PANTA REI con sede a Quarrata (PT) Loc. Ferruccia in Via di Brana 240;
 - C.D. CASA D'ALICE con sede a Pistoia (PT) Loc. Pontelungo in Via Don Milani 1;
- Allegato all'accordo quadro "Capitolato normativo e tecnico"
- Scheda dettaglio offerta economica del fornitore
- Offerta Tecnica

Gli allegati al presente contratto sono:

all. A) Atto di Nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679

all. B) Comunicazione conto corrente dedicato e dichiarazione sull'esistenza o meno di contratti di subappalto e/o subcontratto in riferimento alla fornitura/servizio aggiudicato ai sensi della Legge n. 136/2010 - Tracciabilità Flussi Finanziari;

Art. 2 – OGGETTO CONTRATTUALE

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio dei servizi semi-residenziali presso i Centri Diurni per disabili relativi al lotto 4 (CIG PADRE 7639761238):

- C.D. PANTA REI con sede a Quarrata (PT) Loc. Ferruccia in Via di Brana 240;
- C.D. CASA D'ALICE con sede a Pistoia (PT) Loc. Pontelungo in Via Don Milani 1;

Il servizio dovrà essere eseguito in conformità e con l'osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto, nel capitolato normativo e nell'allegato tecnico, fatto salvo quanto previsto all'art. 6. Il servizio dovrà altresì essere eseguito secondo le direttive della Società della Salute Pistoiese a perfetta regola d'arte, conformemente all'offerta tecnica presentata in sede di gara che qui viene richiamata quale parte integrante ed è depositata agli atti del Responsabile del Procedimento. Gli aggiudicatari garantiscono il possesso continuativo, per tutta la durata del presente accordo, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'erogazione dei servizi. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti di gara e negli allegati contrattuali. Il fornitore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. L'aggiudicatario ha il dovere di rispettare la clausola sociale come indicato all'art.8.6 del Capitolato normativo allegato B).

Art. 3- IMPORTO

Il quadro economico ed il tetto di riferimento del presente contratto sono quelli previsti dal capitolato normativo allegato. I prezzi relativi all'aggiudicazione sono quelli di cui alla scheda di dettaglio dell'offerta economica Lotto 4.

Secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'Accordo Quadro sottoscritto tra le parti, tali prezzi sono adeguati come previsto dal nuovo CCNL Cooperative Sociali sottoscritto in data 21.05.19. I prezzi relativi all'aggiudicazione, così adeguati, dovranno rimanere fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale, salvo migliorie successive e salvo azioni di rientro determinate da normative regionali o statali. Il costo totale dell'appalto è, pertanto, adeguato come segue:

| DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA | Casa di Alice | Panta Rei | TOTALE |
|--|----------------------|------------------|---------------|
| 1) costo complessivo del personale | 262.501,65 € | 239096,27€ | 501.597,92 € |
| 2) spese per attività di coordinamento | 8.615,33 € | 8615,33 € | 17.230,67 € |
| 3) costo per la formazione del personale, per la quota eventualmente eccedente le ore previste dal CCNL di riferimento | 1.965,26 € | 1.752,41€ | 3.717,67 € |
| 4) servizi di logistico/alberghieri | 9.630,00 € | 7.530,00 € | 17.180,00 € |
| 5) costi generali e amministrativi | 38.085,18 € | 34.320,96 € | 72.406,14 € |
| 6) costi per la sicurezza da rischi specifici dell'impresa | 2.350,00 € | 2.131,58 € | 4.481,58 € |
| 7) utile di impresa | 1.835,80 € | 278,37 € | 2.114,17 € |
| | 324.983,22 € | 293744,93 € | 618.728,15 € |

Gli importi delle rette risultano così variati in base all'adeguamento contrattuale:

- Centro Diurno Casa di Alice: euro 66,32
- Centro Diurno Panta Rei: euro 66,61

I costi orari delle singole figure professionali previste sull'appalto risultano così adeguati:

| QUALIFICA – DESCRIZIONE | LIVELLO CCNL | COSTO ORARIO RIVALUTATO |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| ADB | C1 | 17,74 € |
| Educatore | D2 | 19,66 € |
| Animatore | D1 | 18,59 € |
| Infermiere | D2 con indennità professionale | 21,60 € |
| Addetto alle pulizie | A1 | 15,24 € |
| Autista | B1 | 15,84 € |

L'importo del presente contratto ammonta, complessivamente, ad € 2.470.206,88 oltre iva al 5% pari ad euro 123.510,34 per complessivi euro 2.593.717,22 IVA inclusa.

Art. 4 – DURATA

Il presente contratto decorre dal 01.12.2020 al 30.11.2024.

Art. 5 – MODALITA' DI ESECUZIONE

Il servizio deve essere eseguito in conformità e con l'osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto e negli atti di gara sopra indicati.

Il fornitore si impegna ad eseguire la prestazione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite nel capitolato normativo e tecnico.

Il fornitore è tenuto ad osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal fornitore, se non è disposta dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto. Sono fatte salve le condizioni concordate all'art. 6.

Il presente contratto verrà eseguito nel rispetto degli artt. 100 e ss. del D.Lgs n. 50/2016 sotto la cura del Responsabile dell'esecuzione del contratto e del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto per la Società della Salute Pistoiese è: Dott. Daniele Mannelli

Il Direttore dell'esecuzione del contratto per la Società della Salute Pistoiese è: Dr.ssa Antonella Pini.

Il Responsabile Unico del contratto per il fornitore è: Mauro Medolla.

Art. 6 – SPECIFICHE CONTRATTUALI EMERGENZA SANITARIA

Con riferimento al periodo di emergenza sanitaria disposto con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 e successive proroghe, viste le disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale n. 571 del 04.05.2020 “Protocollo operativo per il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori finalizzato alla riapertura delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità, ai sensi dell'art. 8 del DPCM 26 aprile 2020” le parti concordano, limitatamente al permanere delle condizioni di emergenza e delle disposizioni restrittive in relazione alle modalità gestionali ed al numero di utenti frequentanti i servizi semi-residenziali, quanto segue.

- a) non si procede alla fatturazione con applicazione della retta individuata nell’offerta economica di gara in quanto, per disposizioni normative o di atti amministrativi generali, non è possibile garantire il tasso di frequenza indicato negli atti di gara e sono richiesti al gestore adeguamenti che comportano oneri non contemplati negli atti di gara;
- b) le voci di costo 1), 2) e 3) sono calcolati in relazione alle ore di servizio effettivamente reso, entro il tetto massimo annuale definito negli atti di gara;
- c) le voci di costo 4), 5), 6) e 7) saranno fatturati – sul mese di competenza – in dodicesimi rispetto all’offerta di gara.

L’importo mensile medio di riferimento, per 12 mesi, per il periodo di emergenza sanitaria è identificato come di seguito:

| IMPORTI MENSILI MASSIMI | | | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| | Casa di Alice | Panta Rei | TOTALE |
| 1) costo complessivo del personale | 21.875,14 € | 19.924,69 € | 41.799,83 € |
| 2) spese per attività di coordinamento | 717,94 € | 717,94 € | 1.435,88 € |
| 3) costo per la formazione del personale, per la quota eventualmente eccedente le ore previste dal CCNL di riferimento | 163,77 € | 146,04 € | 309,81 € |
| 4) servizi di logistico/alberghieri | 802,50 € | 629,17€ | 1.431,67 € |
| 5) costi generali e amministrativi | 3.173,77 € | 2.860,08 € | 6.033,85 € |
| 6) costi per la sicurezza da rischi specifici dell’impresa | 195,83 € | 177,63 € | 373,47 € |
| 7) utile di impresa | 152,98 € | 23,20 € | 176,18 € |
| TOTALE | 27.081,93 € | 24.478,74 € | 51.560,68 € |

In caso di applicazione di costi orari, i parametri di riferimento sono i seguenti:

| QUALIFICA - DESCRIZIONE | LIVELLO CCNL | COSTO ORARIO |
|-------------------------|--------------|--------------|
|-------------------------|--------------|--------------|

| | | |
|----------------------|--------------------------------|---------|
| ADB | C1 | 17,74 € |
| Educatore | D2 | 19,66 € |
| Animatore | D1 | 18,59 € |
| Infermiere | D2 con indennità professionale | 21,60 € |
| Addetto alle pulizie | A1 | 15,24 € |
| Autista | B1 | 15,84 € |

Le parti concordano di monitorare mensilmente l'andamento di quanto previsto al presente articolo, in relazione alla conferma o meno dello stato di emergenza ed in relazione all'effettivo ripristino delle condizioni originarie di appalto, come definito negli atti di gara.

Art. 7 – VARIAZIONI CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell'esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all'oggetto dell'Accordo quadro e del contratto attuativo.

Art. 8- PENALI

Si rimanda all'art. 7 dell'accordo quadro, all'art. 8.13 del capitolato normativo e all'art. 9 del capitolato tecnico.

Art. 9 – RISOLUZIONE E RECESSO

Si rimanda all'art. 16 dell'accordo quadro e all'art. 11 del capitolato normativo.

Art. 10 – VERIFICHE DI CONFORMITA'

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto procede alle verifica di conformità ai sensi degli artt. 100 e ss. del D. Lgs n. 50/2016, trasmettendo gli atti al Responsabile dell'esecuzione del contratto. A seguito delle verifiche viene rilasciato apposito certificato di conformità.

Art. 11- FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio della Società della Salute Pistoiese: **UFF40K**. Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. La Sds provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l'esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da

parte della Sds per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L'importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria del Consorzio. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il Consorzio provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all'art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

Art. 12 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell'ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall'Impresa alla Società della Salute Pistoiese a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L'Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Sds e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pistoia ove ha sede l'Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell'appaltatore e delle sue controparti.

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l'Impresa non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

Art. 13 – RESPONSABILITA'

La Sds è esonerata da ogni responsabilità connessa allo svolgimento del servizio per danni, infortuni od altro che dovessero accadere, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto stesso.

Art. 14 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA/ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008

Si rimanda all'art. n. 14 dell'Accordo Quadro e all'art. n. 8.8 del capitolato normativo.

Art. 15 – DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali oggetto del presente contratto attuativo nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003

(di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della normativa sopra richiamata, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati e fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti (D.lgs 50/2016 e D.Lgs 33/2013).

3. Il trattamento verrà effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l’eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l’anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione degli obblighi di legge.

4. Ove per le attività oggetto della presente convenzione sia necessario il trattamento di dati personali, ivi compresi quelli di cui categorie particolari (art. 9, par. 1 GDPR), da parte del Consorzio METROPOLI, la Società della Salute Pistoiese, quale Titolare del trattamento (art. 4 n. 7 GDPR), designa la ditta aggiudicatrice quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del GDPR giusto atto di nomina allegato A al presente contratto.

5. Per quanto riguarda: durata, natura e finalità del trattamento, categorie di dati personali e di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, si fa espresso rinvio all’atto redatto e sottoscritto, prima dell’inizio delle attività, ex art. 28 paragrafo 3 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) allegato A al presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

6. Il trattamento dei dati personali da parte della ditta aggiudicataria per finalità diverse rispetto a quelle consentite dal presente contratto o dalla normativa richiamata al comma 1 del presente articolo, è tassativamente vietato.

Art. 16 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il fornitore è tenuto ad osservare nell’espletamento della propria attività i principi contenuti nel Codice di comportamento della Società della Salute Pistoiese (art. 2 comma 4), disponibile sul sito del consorzio all’indirizzo:

https://www.sdspistoiese.it/assets/img/pdf-trasparenza/Proposte_1_2020_394002000200001391_0001.pdf

La violazione del Codice di comportamento da parte del fornitore può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto del consorzio Sds al risarcimento dei danni subiti nell’ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.

Art. 17 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/86 con spese a carico della parte richiedente. Tutte le spese e tasse inerenti la stipula del contratto saranno a carico del fornitore e dovranno essere versate in sede di stipulazione del contratto.

Art. 18- FORO COMPETENTE

Si rinvia a quanto dall'art. 20 dell'Accordo Quadro e all'art. 15 del capitolato normativo.

Art. 19 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia agli atti di gara, alle norme del Codice Civile, del Codice degli Appalti D. Lgs 50/2016 e alle leggi in materia.

Per la Società della Salute Pistoiese

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto (RES)

Per la Società/Cooperativa

Il Legale Rappresentante

ACCORDO

Per la nomina e designazione del Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679

TRA

la Società della Salute Pistoiese, nella persona del Direttore Daniele Mannelli, con nomina a soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al Decreto del Presidente della Società della Salute Pistoiese n. 2 del 17/10/2019, codice fiscale MNNDNL73C09G713G, domiciliato per la carica presso la sede della Società della Salute sita in Pistoia, Viale G. Matteotti n. 35, Partita IVA/codice fiscale 90048490479, di seguito anche come “SDS”,

E

Il Consorzio Metropoli s.c.s. onlus, con sede legale a Firenze (FI) in via Aretina n.265, regolarmente iscritto nel registro delle imprese di Firenze (FI), C.F.e P.iva n.:05339120486, e rappresentata dal Sig. Giovanni Autorino, nato a Firenze (FI) il 27/10/1961, in qualità di Legale rappresentante che interviene al presente atto, di seguito denominato anche come “Responsabile” o “Società Cooperativa”, congiuntamente anche come le “Parti”

Premesso che:

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (SDS) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;

- l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;

- la SDS e il Consorzio Metropoli s.c.s. onlus hanno sottoscritto un contratto (REP n _____ del _____) avente ad oggetto “l'affidamento dei servizi semi-residenziali presso i centri diurni per disabili relativi al lotto 4 (cig padre 7639761238 – cig derivato 8526282e7A)”;

- ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;

- il Titolare ha affidato al Consorzio Metropoli s.c.s. onlus (di seguito “Responsabile” o “Fornitore”, e congiuntamente con il Titolare, “Parti”) l'attività di “servizi semi-residenziali

presso i centri diurni per disabili Pantà Rei e Casa d'Alice" come da contratto sopra citato e che comporta il trattamento di dati personali di titolarità della Società;

- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;
- con il presente atto, relativamente alle attività di trattamento dei dati necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, il Titolare vincola il Responsabile a trattare i propri dati personali nel rispetto delle istruzioni di seguito fornite;
- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.

Tutto quanto sopra premesso

la Società della Salute, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente

NOMINA

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito "GDPR") il Consorzio Metropoli s.c.s. onlus RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare la SDS e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell'esercizio delle attività espletate per conto del Titolare relativamente al contratto avente ad oggetto "Servizi semi-residenziali presso i centri diurni per disabili Pantà Rei e Casa d'Alice" affidati dal Titolare al Responsabile.

Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti.

Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all'art. 9 del GDPR;

- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui è Titolare la Società.

Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono soggetti disabili valutati dai servizi socio-sanitari territoriali della Sds Pistoiese.

Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013 che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 5 - Accesso ai dati personali

Se da parte del Responsabile risulterà indispensabile accedere ai dati personali, l'accesso dovrà avvenire esclusivamente per accertate e documentate esigenze di operatività e gestione di sistema, e solo nei casi in cui le medesime finalità non possano venire perseguite senza che vi sia accesso o conoscenza dei dati personali, e comunque per finalità coincidenti o compatibili con quelle evidenziate in precedenza.

Articolo 6 - Proprietà dei dati

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile, i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva del Titolare e pertanto non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta.

Articolo 7 - Diritti sulle informazioni

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato dal Responsabile, lo stesso si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

Articolo 8 - Divieto di invio di messaggi pubblicitari, commerciali e promozionali

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggi pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli "interessati" per finalità diverse da quelle nel presente atto.

Articolo 9 - Cessazione del trattamento

Una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, cancellandoli nel contempo dai propri archivi oppure distruggendoli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli

obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

I dati trattati per conto del Titolare saranno cancellati dal Responsabile entro 12 mesi dalla data di cessazione degli effetti del contratto.

Articolo 10 - Validità e Revoca della nomina

La presente nomina ha validità a decorrere dalla data di stipulazione del presente accordo e avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo privacy.

Articolo 11 - Sub-responsabili

Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.

Articolo 12 - Designazione e autorizzazione degli incaricati

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;

- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Articolo 13 - Diritti degli interessati

Premesso che l'accesso ai dati personali da parte degli interessati esercitato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, diritto all'oblio, alla portabilità, rettifica, cancellazione ecc.), e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

Articolo 14 - Registro dei trattamenti

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell'art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

Articolo 15 - Formazione periodica agli incaricati del trattamento dei dati

Il responsabile esterno del trattamento dei dati è tenuto ad assicurare una adeguata formazione in materia di privacy e sicurezza agli autorizzati al trattamento dei dati, in particolare in occasione di assunzioni, variazioni significative di incarico o di responsabilità, evoluzioni tecnologiche o normative. Tale formazione è obbligatoria e deve essere erogata con frequenza almeno annuale.

Articolo 16 - Sicurezza dei dati personali

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile su richiesta potrà fornire al titolare l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

Articolo 17 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

Articolo 18 - Durata del trattamento

La durata del trattamento è stabilita dal contratto sussistente tra le parti ed a quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 19 - Compiti e istruzioni per il Responsabile

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Allegato B

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta. La nomina è valida fino alla cessazione delle operazioni di trattamento di cui al Contratto sopra richiamato, ovvero fino alla revoca anticipata per qualsiasi motivo da parte del Titolare.

Articolo 20 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali

Il Responsabile si impegna:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal Contratto, in modo lecito e secondo correttezza, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni impartite dal GDPR, nonché, infine, dalle presenti istruzioni;
- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;
- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Nazionale per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;
- segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

Articolo 21 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati

Il Responsabile deve:

Allegato B

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;
- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- conservare la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
- sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

Articolo 22 - Data Breach

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore dalla scoperta con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (data breach) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Allegato B

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 32 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

È fatto obbligo di mantenere l'assoluto riserbo sulle violazioni intercorse. Al riguardo tali notizie non dovranno essere in alcun modo diffuse in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. La comunicazione della violazione è ammessa solo tra il Titolare e/o altro soggetto da questo indicati e il Responsabile, fatte salve quelle comunicazioni richieste dalla legge o da autorità pubbliche.

Articolo 23 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

Articolo 24 - Trasferimento dei dati personali

Il Responsabile assicura che nessun dato personale potrà essere trasferito all'esterno del territorio dell'Unione Europea, anche per il tramite di eventuali Sub – Responsabili, senza la preventiva e documentata autorizzazione scritta del Titolare. Qualora tale autorizzazione fosse concessa, l'attività di trasferimento dei dati personali oggetto del trattamento dovrà essere comunque disciplinata da uno specifico accordo giuridico concluso tra le Parti contenente le “Clausole Contrattuali Standard europee”, ad integrazione di quanto definito dal presente documento; nel caso in cui il Responsabile si avvalga di un Sub – Responsabile anche le intese contrattuali intercorrenti tra dette parti dovranno essere conseguentemente integrate con la previsione delle “Clausole Contrattuali Standard europee”, in modo che i medesimi obblighi incombenti sul Responsabile siano previsti anche in capo al Sub – Responsabile che effettua il trasferimento di dati presso paesi extra UE.

Articolo 25 - Attività di audit

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate

dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato. I suddetti impegni di collaborazione e l'attività di audit descritta nel presente paragrafo potrà essere esercitata dal Titolare anche nei confronti degli eventuali Sub- Responsabili.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile e, per il tramite di questo, ai suoi Sub – Responsabili, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa dei soggetti controllati ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella loro attività.

Articolo 26 - Ulteriori istruzioni

Il Responsabile comunica sollecitamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorché applicabile.

Articolo 27 - DPO

Il Responsabile è tenuto a collaborare e a coadiuvare il DPO nominato dal Titolare nello svolgimento delle attività da questo effettuate.

Articolo 28 - Codici di Condotta e Certificazioni

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del Regolamento, e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del Regolamento.

Articolo 29 – Norme finali e responsabilità

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Allegato B

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute negli atti di nomina a responsabile del trattamento, anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

Pistoia, li _____.

p. Società della Salute Pistoiese

Il Direttore _____

p. Consozio Metropoli

Rappresentante legale _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 426 del 28-11-2020

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 28-11-2020 al 13-12-2020

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 28-11-2020**